

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di Vicenza

PARERE n. 7 del 03 Aprile 2023 SULLA SEZIONE - "PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2023 – 2025" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023-2025, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001

La sottoscritta Gugiarì dott.ssa Nicoletta, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 novembre 2020;

Ricevuto in data 31.02 2023 la sezione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, relativo al "Piano fabbisogno del personale - triennio 2023 – 2025" corredata dal prospetto di verifica delle spese predisposto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente in data 30 marzo 2023;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter, della Legge n. 296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi, rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- il decreto 08.05.2018, pubblicato in GU il 27.07.2018, di emanazione delle “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, costituiscono orientamento per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale;
- il decreto 17 marzo 2020, pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020, di “Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;
- la circolare 13 maggio 2020, pubblicata in GU n. 226 dell' 11.09.2020, in materia di assunzione di personale da parte dei comuni (riferimento all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 58 del 2019).

Preso atto dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., ha introdotto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) che prevede, quale misura di semplificazione, l'assorbimento in un unico documento di un serie di piani e programmi previste dalla norme tra cui il piano triennale del fabbisogno di personale;

ESAMINATA

La sezione del PIAO 2023-2025 relativa al PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2023 – 2025.”

Preso atto che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella sezione citata e certificato dal Responsabile dell'Area Contabile con nota del 30 marzo 2023;
- rientra, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, tra i valori soglia della tabella intermedia (percentuali ricompresa tra il 27,60% – tabella 1 - e il 31,60% tabella 4 del DPCM) e, pertanto, si può procedere con nuove assunzioni purché non sia incremento il valore tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, come previsto dall' art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2021;
- il rapporto tra spesa di personale e entrate corrente dell'ultimo rendiconto (anno 2021) è pari a 30,07%;

Rilevato che:

- dal 1 gennaio 2023 si è reso vacante un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. DI;
- a fronte delle sopracitate cessazioni si prevedono per il 2023 le seguenti assunzioni,
 - n. 1 Funzionario Tecnico (ex istruttore Direttivo Tecnico cat. D1) – part-time 18 ore settimanali, con decorrenza dal 1 settembre 2023;

Dato atto che:

- non sono previste, alla data odierna, nuove assunzioni per l'anno 2024 e 2025 nuove assunzioni;

ACCERTATO

che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 è improntata:

1) al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del P.L. 78/2010;
- 2) al rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 30,07%, con riferimento nell'ultimo rendiconto della gestione relativo all'anno 2021;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla Sezione del PIAO relativa al: "PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2023 – 2025";

Si raccomanda altresì, che nel corso del 2023/2025, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia di spese di personale.


ATTESTA

che la sezione del PIAO in esame è compatibile con il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio.

Pianezze 3 Aprile 2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Nicoletta Gugiarì



Nicoletta Gugiarì